

Decreto

S. Ecc. Mons. Vescovo, a scopo di ordine e di disciplina, in data 14 Giugno 1944, fece apporre alle chiese delle Ghiaie e delle parrocchie finitime, il seguente decreto:

Il Vescovo di Bergamo allo scopo di prevenire disordini e inconvenienti per l'afflusso di Sacerdoti attratti dalla voce di apparizioni e miracoli nella parrocchia delle Ghiaie di Bonate;

e per disciplinare lo svolgimento del ministero sacro in quella parrocchia e nelle parrocchie finitime;

DISPONE

1) Non siano ammessi a celebrare Sacerdoti che non siano forniti di « *Celebret* » regolare o non siano conosciuti, o almeno non risultino dalle circostanze forniti delle consuete facoltà: in ogni modo la facoltà di celebrare non deve valere che per una volta sola;

2) nessun sacerdote potrà predicare, se non debitamente autorizzato dal parroco o da chi lo sostituisce; deve però essere bandito assolutamente dalla predicazione ogni accenno ai fatti che si dicono avvenuti in luogo; la predicazione abbia invece come argomento, oltre ai soliti temi di massime eterne, la Madonna e le sue misericordie;

3) il parroco potrà, ma solo in caso di necessità, concedere la facoltà di confessare a quei sacerdoti che con documenti recenti (di non oltre un anno) dimostrino di esservi abilitati nelle loro rispettive diocesi;

4) a nessun sacerdote è fatta licenza di dare disposizioni od ordini o comunque di prendere funzioni direttive che non riguardino esclusivamente le persone da loro condotte o guidate, eccetto che al clero locale ed agli incaricati dallo stesso clero e dalla Curia;

5) nessun sacerdote o laico, qualunque sia l'autorità sua o l'incarico che dicesse di avere, è autorizzato a fare inchieste o indagini se non con licenza scritta dell'Ordinario di questa diocesi e in relazione con gli organi d'inchiesta già debitamente costituiti.

Bergamo, 14 giugno 1944.

† A. BERNAREGGI, *Vescovo.*

Can. G. Battista Magoni, *Cancell. Vesc.*